

DELIBERA N. 886

28 ottobre 2020

Oggetto

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house

Riferimenti normativi

Articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolo 16 del d.lgs.175/2016

Parole chiave

Iscrizioni elenco in house

Visto

l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;



Visto

che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

Viste

le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

Vista

la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dal COMUNE DI BADIA (CF 81006190219), ricevuta al protocollo ANAC n. 25071 del 20 marzo 2018, ID 632, relativa all'organismo *in house* providing AGENZIA COMUNALA PUR L'ENERGIA, AMBIENT Y TERITORE BADIA S.R.L., in breve ACEAT BADIA SRL (CF 02667840215), più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata";

Considerato

- che a norma dell'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti e pubblici e degli articoli 3
 e 4 delle Linee guida n. 7, sono tenute a richiedere l'iscrizione le amministrazioni
 aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare mediante affidamenti diretti a
 propri organismi in house;
- 2. che con nota di preavviso di rigetto, inviata ai sensi del punto 5.5 delle Linee guida n. 7, protocollo ANAC n. 78088 del 04.10.2019, veniva evidenziata la carenza dei requisiti dell'*in house providing*, così come richiesti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco. In particolare, in riferimento al requisito riguardante l'80% dell'attività, si rilevava che la clausola prevista dall'art. 16, comma 3 del



d.lgs. n. 175/2016 non risultava riportata nello statuto della società; inoltre, in relazione al requisito di controllo analogo, veniva riscontrato che nello statuto non risultavano esplicitate le modalità con le quali lo stesso veniva esercitato nelle fasi di indirizzo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società (ex ante), in itinere ed ex post, secondo il dettaglio semplificativo fornito dall' art. 6.3 delle Linee guida. Date le carenze evidenziate, si invitava il soggetto richiedente a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nonché l'eventuale impegno a eliminare le cause ostative all'iscrizione nei termini del punto 5.5 delle Linee Guida n.7;

- 3. che con nota acquisita al protocollo ANAC n. 81104 del 15.10.2019, il soggetto richiedente, prendendo atto della carenza dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco, si impegnava ad eliminare le cause ostative all'iscrizione mediante i richiesti adeguamenti dello statuto;
- 4. che con nota protocollo ANAC n. 26832 del 07.04.2020, essendo trascorsi i termini di cui al punto 5.5. delle Linee Guida n. 7 per l'eliminazione delle cause ostative all'iscrizione, si sollecitava l'invio della documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento dei requisiti di iscrizione rappresentando che, in mancanza della stessa, si sarebbe proceduto a proporre al Consiglio dell'Autorità il diniego dell'iscrizione ai sensi dell'art. 5.5 delle Linee guida e con gli effetti dell'art. 5.7 delle medesime;
- 5. che la documentazione di cui al punto precedente non risulta pervenuta;

Ritenuto

pertanto, che nel caso in esame non sia ammissibile procedere all'iscrizione

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 28 ottobre 2020

Rigetta

la domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ID 632, presentata dal COMUNE DI BADIA (CF 81006190219) in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* all'AGENZIA COMUNALA PUR L'ENERGIA, AMBIENT Y TERITORE BADIA S.R.L., in breve ACEAT BADIA SRL (CF 02667840215).



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato legislativo 2 del decreto luglio 2010, n. 104.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3.11.2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco